Documento 26/10/2001 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 26/10/2001

Riferimento Protocollo CNI n. 3565 del 26/10/2001

Note

Allegati

Titolo COMPATIBILITA' TRA COORDINATORE PER LA SICUREZZA E COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA

Testo Viene richiesto al Consiglio Nazionale parere circa la compatibilità o meno, ai sensi della normativa vigente, dell'incarico di coordinatore per la sicurezza e collaudatore in corso d'opera nella stessa persona.

Viene poi richiamata, per il collaudatore in corso d'opera, la disciplina di cui alla legge regionale n. 9 del 7/1/1983.

E' opportuno, in via preliminare, tracciare la cornice di riferimento della questione.

La figura del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è prevista dal decreto legislativo n. 494 del 14/8/1996 e successive modifiche.

Il decreto 494 si applica ai cantieri temporanei e mobili, da intendere - ai sensi della lettera a) dell'art. 1 del decreto - come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'allegato I del decreto (da notare che tra di essi vi sono le opere in cemento armato).

Il collaudatore in corso d'opera è previsto dall'art. 5 della legge Regione Campania 7/1/1983 n. 9, con funzioni di vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, mentre l'art. 3 della stessa legge incardina anche sul collaudatore la responsabilità per tali lavori.

Disposizioni che si occupano del collaudatore sono contenute anche nella legge quadro sui lavori pubblici e nel Regolamento di attuazione.

L'art. 28 della legge 11/2/1994 n. 109 concerne il collaudo, mentre il comma 7 dello stesso articolo indica i casi in cui è obbligatorio il collaudo in corso d'opera.

Un contenuto importante ha il comma 5 dell'art. 28 cit., secondo cui il collaudatore non deve aver svolto "alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo ... Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali".

Allo stesso modo l'art. 188, comma 4, lettera c) del DPR 21/12/1999 n. 554, stabilisce che non possono svolgere il ruolo di collaudatore - tra l'altro - "coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare".

Dalla dizione di queste norme emerge chiaramente la volontà di evitare ogni situazione di immedesimazione e commistione tra chi è intervenuto, ad ogni livello, nella realizzazione dell'opera e chi, attraverso il collaudo, è invece tenuto a controllare la bontà dell'opera.

Poiché certamente il coordinatore per la sicurezza svolge una attività di CONTROLLO e di VIGILANZA (v. ad es., le lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 5 d.lgs 494/96), esso rientra nell'ambito del citato art. 28 l. 109/94 (e dell'art. 188 DPR 554/1999).

Va sottolineata, infatti, la genericità ("comunque") e l'ampiezza ("alcuna funzione") dei casi di incompatibilità previsti in tali norme.

Ne deriva che, in materia di lavori pubblici, l'analisi del sistema induce ad escludere la possibilità di unione della figura del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore (anche in corso d'opera) nella stessa persona.

Nel caso della legge regionale n. 9 del 7/1/1983, allora, trattandosi di previsioni valide per le costruzioni presenti nei Comuni della Campania classificati sismici, vengono in rilievo anche lavori di tipo privato.

Pur non essendovi una precisa norma espressa che disciplini la questione in esame, l'identità di ratio con le previsioni in tema di lavori pubblici e l'esigenza di assicurare il massimo rispetto dei principi di sicurezza e salute paiono consentire l'estensione analogica, anche in questo settore, delle previsioni di incompatibilità sopradescritte.

In via di interpretazione, a parere di questo Consiglio Nazionale si può in generale ragionevolmente ritenere che anche nel caso in esame vi sia, quindi, incompatibilità tra le due figure, ferma restando l'autonoma valutazione dell'Ordine provinciale.